
LEGISLAZIONE NAZIONALE

Legge - 31/05/1995, n.218

Gazzetta Ufficiale: 03/06/1995, n.128

Vigente dal 01/09/1995

EPIGRAFE

Legge 31 maggio 1995, n. 218 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 128). - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. (RIFORMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) (1) (2)

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(2) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero dell'Interno 13 ottobre 2011 n. 13242.

TITOLO II

GIURISDIZIONE ITALIANA

Articolo 3

Ambito della giurisdizione.

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.